REGOLAMENTO GENERALE Testo deliberato dal C.D. del 23/09/2009

Art. 1

EMBLEMA dell'Associazione è una croce verde greca con due bracci che assumono, verso il centro, la forma di due mani che si stringono, la stessa, in campo bianco, è racchiusa in un doppio circolo portante la scritta "CROCE VERDE TORINO".

Il VESSILLO ha una facciata di colore bianco con, al centro, l'emblema di cui al comma precedente; l'altra facciata del vessillo porta i colori della bandiera nazionale.

L'ammissione dei soci avviene secondo le norme statutarie: ciascun socio non può proporre nel corso dell'anno solare più di cinque soci.

Art. 2

Il CONSIGLIO DIRETTIVO, la GIUNTA ESECUTIVA ed i REVISORI DEI CONTI saranno convocati su iniziativa dei rispettivi Presidenti senza alcuna formalità, ma, salvo casi eccezionali di comprovata urgenza, con preavviso di almeno cinque giorni e, possibilmente, nelle ore serali con comunicazione delle materie all'ordine del giorno.

Per la validità del Consiglio e della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

Nel caso di mancanza del numero legale, il Consiglio (o la Giunta) s'intenderà riconvocato automaticamente nel giorno successivo, stessa ora e luogo, e così di seguito fino alla valida costituzione del Consiglio (o della Giunta),

Possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio o di Giunta i Responsabili di Squadra Urbana (di cui all'Art.57 lettera A del Regolamento di Servizi) e i Responsabili delle Sezioni. Il Consiglio Direttivo può altresì far assistere, per la trattazione di specifiche materie, esperti delle stesse.

I revisori dei conti potranno essere convocati con le stesse modalità anche su iniziativa del loro Presidente.

Art. 3

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO, coadiuvato dal personale amministrativo e rendendo conto di tutto il suo operato alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Direttivo, è delegato alle seguenti funzioni:

- vigilanza amministrativa dei servizi, anche relativamente alla stipula delle convenzioni;
- avvio pratiche di contenzioso disciplinare relativo ai compiti affidati al personale dipendente;
- presiedere, in assenza del Presidente, accompagnato dal Direttore dei Servizi e, se presenti in organico, dalle figure apicali riferite alla classificazione del CCNL, la delegazione per la contrattazione di secondo livello con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori nonché avere cura delle relazioni con le stesse nel rispetto delle norme di legge e di contratto;
- organizzazione del lavoro e, in tale sua qualità, sovrintende alla programmazione dei turni e riceve i rapporti giornalieri;
- presentazione al Consiglio Direttivo della situazione economica periodica suddivisa per capitoli di spesa;
- presentazione all'Assemblea del bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione nonché del bilancio preventivo;

- cura e procedura del protocollo di tutte le carte attinenti all'Associazione e alla contabilità della stessa;
- pagamento delle spese ordinarie e straordinarie e riscossione delle entrate, semprechè debitamente autorizzate;
- compilazione ed aggiornamento degli inventari dei beni e dei materiali di proprietà dell'Associazione e degli altri organismi da essa dipendenti;
- custodia dei titoli di deposito ed del denaro dell'Associazione; provvedendo alle incombenze relative alla carica, avvalendosi degli appositi servizi bancari e postali;

Art. 4

La carica di DIRETTORE SANITARIO dovrà essere attribuita ad un Consigliere laureato in medicina; nella eventualità che tra i Consiglieri eletti non vi sia alcuno avente tale qualità, il Consiglio potrà designare alla carica un laureato in medicina anche non socio, che in tal caso parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta solo con voto consultivo.

Art. 5

Il DIRETTORE DEI SERVIZI ha la responsabilità organizzativa e disciplinare dei servizi affidati ai soci ordinari militi soccorritori e, in tale sua qualità dirige il servizio, ordina turni di guardia, riceve i rapporti giornalieri, rendendo conto di tutto il suo operato alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Direttivo.

Il Direttore dei Servizi esercita inoltre tutte quelle funzioni che lo Statuto, il presente Regolamento e le deliberazioni sociali gli affidano.

Il Direttore dei Servizi è coadiuvato, nella sua attività da uno o più vice-direttori, nominati su sua proposta dal Consiglio fra i soci ordinari militi soccorritori.

Art. 6

Il DIRETTORE DELL'AUTOPARCO vigila l'uso ed il funzionamento degli automezzi e delle relative attrezzature, curandone la manutenzione e la destinazione.

Art. 7

Il RESPONSABILE DEL SOCCORSO ALPINO ha la responsabilità dei servizi di soccorso alpino e, come tale, presiede all'organizzazione ed alla disciplina dei soci ordinari militi soccorritori addetti a tali servizi.

Il tutto secondo le direttive e sotto la sorveglianza del Direttore dei Servizi.

Art. 8

I SOCI ORDINARI VOLONTARI, ammessi nell'Associazione, assumono la qualifica di aggregati militi; essi debbono frequentare i corsi speciali d'istruzione e solo superando gli esami al termine degli stessi saranno nominati militi, secondo le modalità specificate nell'apposito Regolamento dei servizi.

I militi dovranno inoltre seguire obbligatoriamente gli eventuali corsi di aggiornamento prescritti dall'Associazione.

Art. 9

Ai RESPONSABILI DI SQUADRA spetta la direzione delle squadre; essi possono essere coadiuvati da uno o più Vice responsabili di squadra.

I Responsabili di squadra, o coloro che ne fanno le veci, hanno l'obbligo di far rapporto al Direttore dei Servizi e, per quanto di competenza di questi, anche al Direttore dell'Autoparco di tutti gli eventi ed incidenti pervenuti a loro conoscenza e relativi ai servizi prestati.

Art. 10

In assenza del Direttore e del Vice Direttore dei Servizi assume la temporanea responsabilità dei servizi il responsabile di squadra più anziano o, in difetto, il Vice responsabile più anziano. In assenza di responsabili e di Vice responsabili la direzione viene assunta dal socio milite più anziano ed, in difetto, dal socio più anziano.

Art. 11

Le condizioni e le modalità tutte del servizio di assistenza, le norme per la disciplina all'interno ed all'esterno dell'ente e sue sezioni e quanto altro riguardi il buon andamento del servizio stesso, formano oggetto del regolamento dei servizi emanato dal Consiglio direttivo.

Art. 12

I soci ordinari, che abbiano svolto attività continuativa quali militi soccorritori per almeno venti anni, acquisiscono il diritto alla qualifica di SOCI ONORARI.

Art. 13

Le ELEZIONI alle cariche sociali hanno luogo ogni tre anni, entro il mese di giugno, preferibilmente in occasione dell'annuale assemblea di bilancio.

In previsione di esse, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Comitato Elettorale, che sarà formato da un Presidente, delegato dal Consiglio e da un minimo di quattro fino ad un massimo di sei Membri Soci, dei quali almeno un socio ordinario volontario e un socio onorario o ordinario dell'ente non candidati.

Il Comitato Elettorale provvede alla raccolta delle candidature (che devono pervenire ad esso entro le ore 20.00 del 30° giorno antecedente quello fissato per l'assemblea) ed alla formazione della lista dei candidati, alle cariche di Consigliere, Revisore e Probiviro, verificando la eleggibilità dei candidati. Ogni socio potrà far pervenire al Comitato Elettorale segnalazione scritta delle candidature entro e non oltre il termine sopraddetto.

Nelle liste, per la elezione dei Consiglieri, dei Revisori e dei Probiviri redatte dal Comitato Elettorale sulla base delle candidature valide pervenute, devono essere indicati nome e cognome dei candidati con la categoria sociale di appartenenza di ciascun candidato.

La votazione per le elezioni ha luogo a mezzo di schede segrete. Dette schede devono essere fatte stampare su moduli di carta bianca a cura del Comitato Elettorale e dovranno riportare in ordine alfabetico l'elenco di tutti i candidati con l'indicazione della categoria sociale di appartenenza.

Ogni scheda deve essere autenticata, prima della votazione, con il timbro della ASSOCIAZIONE e la firma del PRESIDENTE e del Comitato Elettorale. Sono considerate nulle le schede prive dei suddetti contrassegni e/o portanti altri segni, macchie o scritti.

Il Comitato Elettorale vigila sull'andamento delle operazioni di voto ed a tal fine almeno tre membri del Comitato stesso devono essere sempre presenti alle operazioni di voto.

Ad ogni socio votante in proprio o per delega, verranno consegnate le relative schede elettorali sulle quali il socio provvederà ad esprimere il voto, proprio o per delega, apponendo un segno a fianco dei nominativi dei candidati prescelti. Come da Statuto verranno ammesse solo 2 deleghe.

A votazione avvenuta consegnerà piegate le schede, perché siano immesse nell'urna delle votazioni.

Se nelle schede si dovessero riscontrare più di tredici preferenze per la elezione dei Consiglieri, o più di tre preferenze per la elezione dei Revisori e dei probiviri, il voto verrà considerato nullo.

Nessun socio può essere ammesso al voto, in proprio o per delega, se non presenterà, a richiesta, un documento di riconoscimento.

Il Comitato Elettorale prende le decisioni relative alle operazioni elettorali, deliberando a maggioranza e facendo tutto constare nel relativo processo verbale.

Le contestazioni contro gli atti e le decisioni del Comitato Elettorale debbono essere trascritte per esteso nel processo verbale e fatto sottoscrivere dal contestante. Su tale contestazione decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo in carica, ancorché scaduto, entro il termine massimo di cinque giorni.

Terminate le operazioni di voto, il Comitato provvede immediatamente allo scrutinio delle schede e ne fa constare i risultati in apposito verbale che consegna, unitamente alle schede scrutinate, al Consiglio Direttivo in carica ancorché scaduto, il quale provvede a convalidare le elezioni ed a proclamare i nuovi eletti.

La convocazione del nuovo Consiglio sarà fatta dal Consigliere eletto, più anziano di età, entro 15 giorni dalla data delle elezioni.

Art. 14

I Soci ordinari volontari eletti nel Consiglio Direttivo sono esonerati su loro richiesta, dal prestare servizio attivo nella propria squadra di appartenenza per tutta la durata del loro mandato.